

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

La valutazione dei contratti derivati: il fair value e la differenza con il MtM e i derivati e i riflessi civilistico-fiscali

A cura di Sergio Cairone – Presidente Commissione di
studi CTU civili e penali CNDCEC

La fase stragiudiziale e il ruolo del consulente tecnico

A cura di Serafino Roncacè – membro
Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 14- Aprile 2025

La valutazione dei contratti derivati: il fair value e la differenza con il MtM e i derivati e i riflessi civilistico-fiscali

di Sergio Cairone – Presidente Commissione di studi CTU civili e penali CNDCEC

In questo elaborato non si approfondiranno le tecniche di valutazione di contratti derivati, ma si andranno ad esplorare dei cenni utili alla comprensione delle dinamiche che molto spesso si muovono in punto di diritto a tutela degli interessi del cliente.

Prendiamo lo spunto dal fair value: "è il prezzo che si percepirebbe per attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione". Equivarrebbe al c.d. "prezzo di mercato" (mercato che non c'è, essendo quasi esclusivamente strumenti negoziati O.T.C. in contropartita diretta con l'intermediario finanziario). Diversamente è definito anche quale "costo di sostituzione", ovvero il costo che nel mercato si dovrebbe affrontare per acquisire uno strumento dalle caratteristiche analoghe (altrettanto "virtuale" come definizione per le stesse ragioni appena citate).

Si tratta, comunque, di un valore che dovrebbe comprendere sia il valore intrinseco del derivato che dei costi accessori: costo di ingegnerizzazione, di amministrazione dello strumento ed il rischio di (insolvenza della) controparte.

Si tratta, comunque, di un valore che dovrebbe comprendere sia il valore intrinseco del derivato che dei costi accessori: costo di ingegnerizzazione, di amministrazione dello strumento ed il rischio di (insolvenza della) controparte.

Il valore intrinseco dovrebbe essere rappresentato dal Mark to Market - MtM anche se nella realtà, lo si intuisce anche solo dalla denominazione data, non essendoci un mercato l'utilizzo che se ne fa è improprio: trattasi, infatti di un Mark to Model, ossia del valore espresso da una tecnica di pricing che stima il valore del contratto. Preciso ciò, per semplicità e per il fatto che tale uso improprio è comune a parte della letteratura e comunque di tutta la giurisprudenza in materia, consideriamoli sinonimi.

Vale qui la pena soffermarci su un concetto basilare per la futura comprensione delle istanze solitamente mosse: il MtM rappresenta il valore di un derivato in qualsiasi momento della sua esistenza, che va dalla sottoscrizione sino alla naturale scadenza e, se del caso, nel momento della sua chiusura anticipata. Infatti, il derivato assume valori continuamente differenti, che dipendono, principalmente, dalle aspettative sul futuro andamento dei tassi e dall'andamento del capitale nozionale sui cui sono calcolati a flussi differenziali.

All'atto della sottoscrizione, stante l'assunto che il derivato dovrebbe essere trattato par, sommato algebricamente il MtM con i costi accessori anzidetti, so il risultato non risultasse nullo, dovrebbe essere corrisposto mediante lo scambio di un up front. Molto approssimativamente: all'atto della stipula il contratto dovrebbe essere "neutrale" (par, o pari) secondo le aspettative razionali. Se invece il MtM è positivo per l'intermediario finanziario, significherebbe che tale importo è pari al saldo positivo dell'attualizzazione dei flussi attesi di profitto: per rendere il contratto par, tali flussi attualizzati al netto dei costi accessori, dovrebbero essere pagati al cliente mediante il c.d. up-front. Mutuando dalla roulette, giocando sui colori o sul pari e dispari, la probabilità di vincita (profitto) dovrebbe (per la legge dei grandi numeri) essere pari a quella di subire una perdita (costo): l'unica eccezione è rappresentata dallo 0, verde, rappresentato dal "banco" (il guadagno del Casinò) che potremmo assimilare ai costi accessori. Pleonastico sottolineare che le cose non stanno affatto così.

Per finire la carrellata delle terminologie più in uso in questa materia, per costi impliciti si intendono quelli che comunemente si intendono addebitati sibillantemente dall'intermediario: spesso si è ritenuto che a fronte di alcun pagamento di up front i costi impliciti siano pari al MtM da liquidarsi al cliente; ipotesi di compensazione inverosimile e che, comunque, non risolverebbe la questione relativa alla determinatezza o determinabilità sia del MtM che degli altri corrispettivi relativi al derivato, come si avrà modo di trattare nei prossimi paragrafi.



Si tenga, tuttavia, conto che il fair value di un derivato, qualora positivo per la controparte bancaria, rappresentando un impegno del cliente nei confronti del sistema bancario, è oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia al pari di una passività dovuta ad una erogazione ottenuta.

Per le società non tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, lo "spartiacque" in materia è stato rappresentato dalla entrata in vigore dell'O.I.C. 32, riproducendo, in linea di massima, quanto già disposto dagli "internazionali" (dalla limitata diffusione).

Affrontiamo dapprima la normativa previgente, ossia valevole sino al bilancio 2015.

Il codice civile non prescriveva alcunché in merito alla valutazione dei contratti derivati, salvo prevedere degli obblighi informativi da

inserire in Nota integrativa, nella relazione sulla gestione e nei conti d'ordine: erano trattati, pertanto, alla stregua di operazioni fuori bilancio. I Principi contabili nazionali se ne occupavano all'OIC 3 e dall'OIC 31.

La normativa vigente, entrata in vigore dal bilancio 2016 vede la situazione invariata per le sole microimprese.

Con l'adozione dell'O.I.C. 32 è stato introdotto il comma 11-bis, art. 2426 in forma abbreviata. Ne sono conseguiti i seguenti principali adempimenti:

- introduzione della valutazione dei contratti derivati al fair value;
- rilevazione contabile dei contratti derivati e non solo dei conseguenti flussi finanziari generati nella gestione, con conseguente introduzione di nuove voci nel bilancio civilistico.

Inoltre, a seconda che il derivato sia classificabile quale:

- di copertura: imputazione del fair value nel conto "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", conto confluyente nel Patrimonio Netto;
- speculativo: imputazione a Conto Economico.

Semplicisticamente: a prescindere da qualsiasi altra implicazione, ponendo qui l'attenzione al merito creditizio, in un modo o nell'altro, al 31/12/2016, si è avuta una erosione del patrimonio netto nel caso di contratti derivati con fair value negativo. Infatti, come accennato, i contratti derivati con fair value negativo sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia sin dal 2005 al pari di qualsiasi altro "impegno" nei confronti del sistema bancario: merita accennare, rinviando il lettore ad una riflessione, quali potrebbero essere le conseguenze, in termini di legittimità di dette segnalazioni, qualora sia indeterminato ed indeterminabile il criterio di calcolo del fair value dichiarato dalla banca.

Tale valore arbitrario non è scevro da conseguenze. Tra tutte, rilevano le conseguenze indotte dal sistema di profilazione del rischio creditizio a suo tempo introdotte da Basilea III che non è un indice qualsiasi, non è una componente "libera" dell'algoritmo perfezionato dalle banche, costituisce un obbligo alle quali sono sottoposte esse stesse ed un vincolo nella profilazione del rischio-cliente.

In conseguenza dei criteri (vincolanti) di calcolo, ed a prescindere dalla natura del derivato (di copertura o speculativo), comunque inciderà direttamente o indirettamente sul patrimonio netto che è preso a base del calcolo di due dei quattro indici che formano il rating, influenzando, di conseguenza, 6 punti di scoring sui 12 totali.

Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 14 - Aprile 2025

La fase stragiudiziale e il ruolo del consulente tecnico

di Serafino Roncacè - Membro Commissione CTU

La cosiddetta fase stragiudiziale è un "mare magnum" di situazioni di fatto e di istituti giuridici aventi una finalità deflattiva del contenzioso, preordinati, nelle intenzioni del legislatore, a limitare il carico della giustizia civile.

Si va, pertanto, dalla composizione amichevole raggiunta dalle parti in modo del tutto irrituale, all'adozione di procedure previste come obbligatorie dal nostro ordinamento.

Spesso il ruolo del consulente tecnico, in questa fase, è visto come "eventuale", con inevitabili ripercussioni sulla qualità del tentativo di composizione della controversia e, di conseguenza, sul suo esito.

Qualsiasi contestazione venga mossa dal cliente risulta opportuno che la controparte venga messa in condizione di ponderare la fondatezza della "doglianza" mosse: sicché si ritiene del tutto inopportuno intraprendere le vie stragiudiziali (A.D.R. o meno) senza una opportuna preparazione tecnica.



IL CONVEGNO

È stato incentrato sul ruolo dei professionisti al servizio della giustizia, sia in qualità di consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che periti, in ambito sia civile che penale, il convegno organizzato lo scorso 5 marzo dall'ODCEC di Salerno presso il Salone del Genovesi della Camera di Commercio in via Roma. "L'ausiliario del giudice tra poteri e limiti" il titolo dell'evento, promosso con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che si è sviluppato in due sessioni, mattutina e pomeridiana. Nella prima sessione, dopo i saluti del Presidente dell'ODCEC Salerno Agostino Soave, i lavori sono stati introdotti Giovanna Greco, Segretaria del Consiglio Nazionale nonché delegata alla Commissione CTU del CN-DCEC, e si sono alternati gli interventi di professionisti esperti del settore – Mario Ragone Presidente Commissione di studi Esecuzioni Immobiliari ODCEC Salerno, Leonardo Milani Componente Commissione di studi ctu civili e penali CNDCEC, Gennaro Brescia Componente Commissione di studi ctu civili e penali CNDCEC, Giulio Donnabella Dottore Commercialista ODCEC SA – sugli aspetti generali della figura del consulente tecnico e perito, sui lavori peritali e l'elaborato peritale, soffermandosi anche sulla liquidazione dei compensi degli ausiliari di giustizia. Nella sessione pomeridiana si è svolta una tavola rotonda che ha visto magistrati e commercialisti confrontarsi sui poteri e limiti che regolano la Consulenza Tecnica d'ufficio alla luce anche delle Sentenze delle Sezioni Unite del 2022 che si sono pronunciate in materia di poteri del CTU con particolare riferimento alla consulenza tecnica contabile, dibattendo dunque anche dell'interpretazione di alcuni aspetti problematici che la giurisprudenza successiva ha creato. La tavola rotonda ha visto come relatori Francesco Rotondo Procuratore Capo della Repubblica di Vallo della Lucania, Mattia Caputo Giudice del Tribunale di Salerno, I sez. civile, Enza Faracchio Giudice del Tribunale di Salerno, Esecuzioni Immobiliari, Alfonso Raimo Giudice del Tribunale di Salerno, Esecuzioni Mobiliari, Sergio Cairone Presidente Commissione di studi ctu civili e penali CNDCEC, Stefano d'Orsi Componente Commissione di studi ctu civili e penali CNDCEC e Professore a contratto di Bilancio d'Impresa UNIBO. Ha moderato il convegno Rosanna Marisei Presidente Commissione CTU civile dell'ODCEC Salerno e Componente Commissione di studi CTU civili e penali del CNDCEC.



Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Salerno
via Roma 39, Salerno

www.commercialistisalerno.it
info@commercialistisalerno.it

Presidente: Agostino Soave
Segretario: Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:
Rosanna Marisei
presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:
Nicola Fiore
Consigliere Delegato al Tribunale di Salerno e
rapporti con i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli
Consigliera Delegata alla
Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:
Gilda Camaggio / JaG communication
ufficio stampa ODCEC Salerno

Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Nel prossimo numero

Il sovraindebitamento e il ruolo dell' O.C.C.

A cura di Agostino Ricciardi – Presidente
Commissione Crisi da sovraindebitamento – ADR

L'interpretazione dei quesiti della consulenza tecnica di parte

A cura di Rosanna Marisei – Presidente
Commissione CTU